



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 34 del 13.02.2020

COPIA

Oggetto: Presa d'atto dimissioni dal servizio presentate dalla dipendente matricola n. 181 con decorrenza dal 16/02/2020 e relative determinazioni in merito all'indennità sostitutiva dei termini di preavviso.

L'anno duemilaventini il giorno tredici del mese di febbraio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la dipendente matricola n.181, in servizio a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 03/12/2018 in qualità di istruttore amministrativo contabile, con inquadramento nella categoria giuridica "C" del comparto Funzioni locali, assegnata all'Ufficio Pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n.3628 del 31/01/2020 ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 16/02/2020 (ultimo giorno di servizio), al fine di addivenire al perfezionamento di un contratto individuale di lavoro subordinato con altra amministrazione comunale avente decorrenza dal 17/02/2020;

dato atto che nella suddetta comunicazione di dimissioni la dipendente:

- ha rappresentato di volere avvalersi del diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di prova previsto in relazione all'avvio del nuovo rapporto di lavoro, come previsto dall'articolo 20, comma 10, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 21/05/2018;
- ha chiesto all'Amministrazione di voler rinunciare all'indennità sostitutiva per il mancato preavviso trattandosi di una ipotesi contemplata nella dichiarazione congiunta n. 2 resa a margine del CCNL del 05/10/2001;

visto l'articolo 12 del CCNL del 09/05/2006 a norma del quale, tra l'altro:

- il dipendente con anzianità di servizio fino a cinque anni in caso di dimissioni è tenuto a fornire un preavviso di almeno un mese, il quale decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- in caso di mancata osservanza del termine di preavviso il dipendente è tenuto a corrispondere all'Ente un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso; l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito;
- è in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte; in tal caso non si applica l'indennità sostitutiva del preavviso;

rilevato pertanto che la Dipendente dimissionaria in oggetto non ha rispettato il termine di preavviso contrattualmente stabilito in un mese;

visto l'articolo 20, comma 10, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 21/05/2018 ai sensi del quale "il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza";

considerato che, anche sulla base degli orientamenti assunti dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), la possibilità di rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso è rimessa alla valutazione dell'Ente, avuto riguardo anche all'assenza di particolari esigenze di servizio (pareri RAL 1640, RAL 1678, RAL_1751);

dato atto che in base alla dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 05/10/2001 la presa in servizio di un dipendente presso un'altra amministrazione senza poter rispettare i termini di preavviso in relazione alla data prevista per la nuova assunzione costituisce uno dei casi che gli enti possano valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, di rinunciare al preavviso;

considerato che la ratio della citata disposizione contrattuale in materia di termini del preavviso in caso di dimissioni del dipendente si ritiene debba rinvenirsi nella necessità che all'Amministrazione sia accordato un sufficiente arco temporale per garantire:

- un efficace passaggio di consegne tra il dipendente dimissionario e i soggetti subentranti nella gestione dei medesimi affari, dovendosi assicurare in ogni caso la qualità e la continuità dei servizi resi o erogati;
- l'eventuale copertura del posto lasciato vacante dal dipendente dimessosi;

ritenuto che, avuto riguardo alle modificazioni e cessazioni di personale che hanno interessato nel recente passato l'intero settore a cui la Dipendente risulta assegnata, già sottoposto a forti pressioni lavorative ed in questo momento sotto organico tenuto conto delle previsioni di cui all'approvato Fabbisogno del personale, il compiuto rispetto dei termini di preavviso, nel caso in specie, avrebbe sicuramente giovato alla buona gestione dell'Ufficio, limitando i disservizi per l'utenza e garantendo un più proficuo e completo passaggio di consegne;

ritenuti pertanto non sussistenti i presupposti per rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente spettante all'Amministrazione in relazione alle dimissioni presentate dalla dipendente matricola n.181;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime, tenuto conto di quanto testé esposto,

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse:

1. di prendere atto delle dimissioni presentate con decorrenza dal 16/02/2020 (da intendersi quale ultimo giorno di servizio) dalla dipendente a tempo pieno ed indeterminato matricola n.181, assunta presso l'Amministrazione comunale a far data dal 03/12/2018 in qualità di istruttore amministrativo contabile, con inquadramento nella categoria giuridica "C" del comparto Funzioni locali, le cui complete generalità sono indicate esclusivamente nel prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui si dispone la non pubblicazione per la tutela della riservatezza dei relativi dati;
2. di non ritenere sussistenti i presupposti per rinunciare, in relazione alle dimissioni di cui sopra, all'indennità sostitutiva dei termini di preavviso prevista dall'articolo 12, comma 5, del CCNL del 09/05/2006;
3. di demandare all'Ufficio Personale l'adozione di ogni adempimento consequenziale alla presente;
4. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 13/02/2020

IL RESPONSABILE
F.TO FILIPPO FARRIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA VICESEGRETARIA COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/02/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **14/02/2020** al **29/02/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14/02/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 29/02/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.02.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO